

## **Decorrenza delle dimissioni dall'ordine giudiziario.**

*(Risoluzione del 24 giugno 1993)*

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 24 giugno 1993,

È premesso che a norma dell'art. 124 D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato "l'impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri d'ufficio finché non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni";

È rilevato che si sono verificate incertezze di interpretazione circa la determinazione del "termine iniziale di efficacia della dichiarazione di dimissioni dall'Ordine Giudiziario" e che pertanto si rende opportuno adottare una risoluzione generale in materia;

È visti i pareri dell'Ufficio Studi n. 192/92 e n. 55/93;

È considerato che, per individuare il provvedimento indicato nell'art. 124 T.U. 3/57, occorre fare riferimento non alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura di accettazione delle dimissioni, ma al Decreto Ministeriale di recepimento della delibera stessa, quale atto che perfeziona il procedimento amministrativo avviato con la dichiarazione di dimissioni;

ha deliberato

di adottare la seguente risoluzione:

Il magistrato dimissionario deve permanere in servizio fino alla data di comunicazione del Decreto Ministeriale emanato in conformità alla deliberazione consiliare di accettazione di dimissioni.